

**SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 44/2012**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.		
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM (2012) 372</a>		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2012/0180 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	11/07/2012		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	02/08/2012		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	29/10/2012		
<b>ASSEGNATO IL</b>	11/09/2012		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	10 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	12/10/2012
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 7 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	05/10/2012
<b>OGGETTO</b>	Migliorare gli standard di governance e trasparenza delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore, affinché i titolari degli stessi possano esercitare su di esse un controllo più efficace; facilitare la concessione di licenze multiterritoriali da parte di società di gestione collettiva per la fornitura di servizi online.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 50, paragrafo 2, lettera g) (diritto di stabilimento: misure di coordinamento delle garanzie richieste alle società per proteggere l'interesse tanto dei soci quanto di terzi), 53 (coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e al loro esercizio) e 62 (applicabilità delle misure elencate ai precedenti artt. 50 e 53 al settore dei servizi).		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	CONFORME in quanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La concessione di licenze multiterritoriali per l'uso online di opere musicali ha, per definizione, natura transfrontaliera;</li> </ul>		

- b) Il quadro giuridico, sia a livello nazionale, sia a livello dell'Unione, si è rivelato insufficiente a risolvere i problemi connessi alla gestione collettiva dei diritti d'autore;
- c) L'Unione ha già adottato una legislazione che armonizza i principali diritti dei titolari che sono gestiti da società di gestione collettiva, stabilendo che la gestione di tali diritti nel mercato interna debba avvenire in maniera comparabile, efficace e trasparente al di là delle frontiere nazionali;
- d) Gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri.

## **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**

**CONFORME:** la proposta si limita a quanto necessario per raggiungere gli scopi perseguiti. Le norme proposte in materia di *governance* e di trasparenza codificano, in ampia misura, la giurisprudenza già esistente della Corte di giustizia in materia di antitrust. La proposta tiene inoltre conto delle dimensioni delle società di gestione collettiva e della possibilità per gli Stati membri di esonerare le società più piccole da determinati obblighi che potrebbero risultare sproporzionati.

## **ANNOTAZIONI:**

La proposta in esame si colloca nel contesto dell'[Agenda digitale europea](#) e della [Strategia Europa 2020](#) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nell'[Atto per il mercato unico](#) la Commissione ha individuato nella proprietà intellettuale uno degli ambiti in cui è necessario intervenire e ha sottolineato come, nell'era di Internet, la gestione collettiva deve essere in grado di evolvere verso un carattere più transnazionale, eventualmente attraverso modelli di concessione di licenze a livello UE che si estendano al territorio di più Stati membri. Nella comunicazione "[Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale](#)" la Commissione ha altresì annunciato di voler proporre un quadro giuridico per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

La proposta di direttiva in esame si colloca dunque nel quadro di una serie di misure che sono o saranno proposte dalla Commissione al fine di agevolare la concessione di licenze dei diritti e, più in generale, l'accesso ai contenuti digitali. Essa interviene inoltre a disciplinare il *modus operandi* delle società di gestione collettiva, integrando così la legislazione in materia di diritto d'autore, che non era mai intervenuta su tale aspetto, pur contenendo una serie di riferimenti alle suddette società.

Per quanto concerne i contenuti della proposta, Il Titolo I include le disposizioni generali sull'oggetto, il campo di applicazione e le definizioni. La direttiva si applica alla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte delle società di gestione collettiva, indipendentemente dal settore in cui esse operano, e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali da parte di società di gestione collettiva di diritti d'autore.

Il Titolo II stabilisce le norme sull'organizzazione e sulla trasparenza che si applicano a tutti i tipi di società a gestione collettiva. I requisiti fissati dalla direttiva prevedono, tra l'altro, una gestione più oculata del repertorio, e impongono che i versamenti dei compensi ai membri titolari di diritti avvengano in modo più rapido. Le società devono inoltre impegnarsi a garantire la massima chiarezza riguardo alle entrate derivanti dalla gestione dei diritti, a elaborare una relazione di trasparenza e a comunicare informazioni supplementari direttamente ai titolari dei diritti e ai partner commerciali, con particolare riferimento ai flussi di royalties a carattere transfrontaliero.

La proposta di direttiva, come già ricordato, tiene conto altresì delle dimensioni delle società di gestione collettiva, contemplando la possibilità, per gli Stati membri, di esonerare le società più piccole dagli obblighi che dovrebbero risultare sproporzionati rispetto al volume di attività svolto.

Il Titolo III stabilisce norme volte a mettere in comune i repertori, al fine di ridurre il numero di licenze necessarie nell'ambito della gestione collettiva delle licenze per i diritti d'autore su opere musicali per l'uso online. Anche se la proposta di direttiva prevede la possibilità che una società di gestione collettiva si rifiuti di concedere licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali, vengono introdotte specifiche garanzie volte a far sì che il repertorio di tutte le società sia accessibile per la concessione di licenze multiterritoriali. Ciò dovrebbe creare innegabili vantaggi tanto agli autori quanto ai fornitori di servizi online, che spesso trovano grandi difficoltà ad acquisire licenze con un repertorio aggregato per un territorio che si estenda oltre quello di uno Stato membro.

Il Titolo IV disciplina la messa a disposizione da parte delle società di gestione collettiva delle procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie, gestite da autorità indipendenti designate dagli Stati membri, con la possibilità di comminare sanzioni proporzionate ed effettive.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio - che sul provvedimento in esame ha predisposto e reso disponibile una scheda informativa - ha provveduto a convocare una riunione di coordinamento svoltasi il 10 settembre, con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli Affari esteri e dei Beni e attività culturali, della SIAE, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

Da un esame ravvicinato del testo, e dalle considerazioni generali emerse durante la citata riunione di coordinamento, emergono, pur nell'ambito di una valutazione globalmente positiva del provvedimento e dei suoi principi ispiratori, alcuni motivi di preoccupazione ed elementi di problematicità.

Più nel dettaglio:

- In materia di *governance* e trasparenza delle società di gestione collettiva, il quadro normativo armonizzato previsto dalla proposta di direttiva rischia di comportare l'instaurazione di un doppio regime tra società di intermediazione con base associativa composta dai titolari dei diritti d'autore e diritti connessi, disciplinate dalla direttiva e sottoposte a obblighi di trasparenza, pubblicità, informazione e gestione contabile che comportano rilevanti oneri economici, e agenzie e intermediari indipendenti che vedono i titolari dei diritti come semplici fruitori - escluse dall'ambito di applicazione della direttiva e soggette solo alla rispettiva normativa nazionale, con evidenti effetti discriminatori sul piano della concorrenza;
- La proposta legislativa include una serie di adempimenti formali e sostanziali, in alcuni casi così dettagliati da apparire incompatibili con lo strumento della direttiva, vincolante esclusivamente quanto ai fini da perseguire e alle modalità generali con cui dare a essi attuazione;
- Per quanto riguarda la gestione collettiva delle licenze per i diritti d'autore su opere musicali per l'uso online, si rileva come la natura non esclusiva degli accordi tra società di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali, prevista dall'art. 28, implichi che più società di gestione potranno disporre dello stesso repertorio, con la conseguenza che gli utilizzatori potranno rivolgersi alla società di gestione che offre le condizioni per loro più convenienti, creando uno svantaggio per i titolari di diritti;
- Merita di essere segnalata, infine, la problematicità del disposto di cui all'art. 25, dove gli obblighi risultanti dal rilascio di una licenza di utilizzo sono posti espressamente a carico della sola società di gestione, anziché essere condivisi con l'utilizzatore (fornitore di servizi musicali online).